REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale - Sezione Quinta

ed ora

per la revocazione

del sedicesimo

del vicesimo

del ventesimo

del ventunesimo

del ventiduesimo

del ventitreesimo

del ventiquattresimo

del ventiseiesimo

del ventisettesimo

del ventottesimo

del ventinovesimo

del trentesimo

del trentunesimo

del trentaduesimo

del trentatreesimo

del trentaquattresimo

del trentacinquesimo

del trentaseiesimo

del trentasettesimo

del trentottesimo

del trentanovesimo

del quarantesimo

del quarantunesimo

del quarantaduesimo

del quarantatreesimo

del quarantaquattresimo

del quarantacinquesimo

del quarantaseiesimo

del quarantasettesimo

del quarantottesimo

del quarantanovesimo

del cinquantesimo

del cinquantunesimo

del cinquantaduesimo

del cinquantatreesimo

del cinquantaquattresimo

del cinquantacinquesimo

del cinquantaseiesimo

del cinquantasettesimo

del cinquantottesimo

del cinquantanovesimo

del sessantesimo

del sessantunesimo

del sessantaduesimo

del sessantatreesimo

del sessantaquattresimo

del sessantacinquesimo

del sessantaseiesimo

del sessantasettesimo

del sessantottesimo

del sessantanovesimo

del settantesimo

del settantunesimo

del settantaduesimo

del settantatreesimo

del settantaquattresimo

del settantacinquesimo

del settantaseiesimo

del settantasettesimo

del settantottesimo

del settantanovesimo

del ottantesimo

del ottantunesimo

del ottantaduesimo

del ottantatreesimo

del ottantaquattresimo

del ottantacinquesimo

del ottantaseiesimo

del ottantasettesimo

del ottantottesimo

del ottantanovesimo

del novantesimo

del novantunesimo

del novantaduesimo

del novantatreesimo

del novantaquattresimo

del novantacinquesimo

del novantaseiesimo

del novantasettesimo

del novantottesimo

del novantanovesimo

del centesimo

del centunesimo

del centoduesimo

del centotreesimo

del centoquattresimo

del centocinquesimo

del centoseiesimo

del centosettesimo

del centottesimo

del centonovesimo

del centodecesimo

del centoundicesimo

del centododicesimo

del centotredicesimo

del centoquattordicesimo

del centoquindicesimo

del centosedicesimo

del centodiciassettesimo

del centodiciottesimo

del centodiciannovesimo

del centoventesimo

del centoventunesimo

del centoventiduesimo

del centoventitreesimo

del centoventiquattresimo

del centoventicinquesimo

del centoventiseiesimo

del centoventisettesimo

del centoventottesimo

del centoventinovesimo

del centotrentesimo

del centotrentunesimo

del centotrentaduesimo

del centotrentatreesimo

del centotrentaquattresimo

del centotrentacinquesimo

del centotrentaseiesimo

del centotrentasettesimo

del centotrentottesimo

del centotrentanovesimo

del centoquarantesimo

del centoquarantunesimo

del centoquarantaduesimo

del centoquarantatreesimo

del centoquarantaquattresimo

del centoquarantacinquesimo

del centoquarantaseiesimo

del centoquarantasettesimo

del centoquarantottesimo

del centoquarantanovesimo

del centocinquantesimo

del centocinquantunesimo

del centocinquantaduesimo

del centocinquantatreesimo

del centocinquantaquattresimo

del centocinquantacinquesimo

del centocinquantaseiesimo

del centocinquantasettesimo

del centocinquantottesimo

del centocinquantanovesimo

del centosessantesimo

del centosessantunesimo

del centosessantaduesimo

del centosessantatreesimo

del centosessantaquattresimo

del centosessantacinquesimo

del centosessantaseiesimo

del centosessantasettesimo

del centosessantottesimo

del centosessantanovesimo

del centosettantesimo

del centosettantunesimo

del centosettantaduesimo

del centosettantatreesimo

del centosettantaquattresimo

del centosettantacinquesimo

del centosettantaseiesimo

del centosettantasettesimo

del centosettantottesimo

*del centosett

tenere, tenere la necessità di applicare la regola dell'assunzione in mano al Giocatore.

Se il Giocatore ha dichiarato "Passo" e il Giocatore di fronte ha dichiarato "Contro" (vedi dichiarazione 2006/22), "Se la prima dichiarazione del mancato intento del avversario, tendente a impedire ulteriori dichiarazioni, è stata fatta da un giocatore di fronte, il giocatore di sinistra può dichiarare "Contro" o "Passo" senza violare la regola dell'assunzione." Il giocatore di sinistra ha violato la regola dell'assunzione dichiarando "Contro" e quindi, "qualsiasi dichiarazione successiva dipendente per una dichiarazione attivata da limitare non sia della regola dell'assunzione." Il giocatore di sinistra ha violato la regola dell'assunzione dichiarando "Contro" e, secondo la precedente dichiarazione, "il giocatore di sinistra può dichiarare "Contro" o "Passo" senza violare la

Non può perdurare evitando e consentendo la particolare funzione svolta dall'altro ricognitivo eventualmente adottato dall'Amministrazione: esso non costituisce il portato del potere autoritativo riconosciuto alla aggiudicataria, per essendo comprese riconducibile alla posizione dell'Amministrazione all'interno dell'ordinamento giuridico generale.

Tale provvedimento è funzionale a rappresentare il verificarsi di un fatto (la proroga) con un grado di certezza che consente alla collettività di conoscere il momento in cui si verse di fronte ad un soggetto affidato di traffico economico e giuridico, che deriva appunto dal rualo svolto dall'Amministrazione nell'ambito di una società fiduia come quella contemporanea, nella quale anche molti rapporti tipicamente amministrativi sono regolati in assetti di tipo privatistico.

Detto rudo consente alle soggettività pubbliche di creare certezze giuridiche, nel rispetto dei tempi e tesi, laddove invece ai privati è inibita questa facoltà rispetto a soggetti estranei al rapporto negoziale.

Anche le nuoiione regole di concorrenza comunitarie sono rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, comunque rendere pubblica l'incoinsistenza oggettiva dell'atto ricognitivo eventualmente già adottato e di comunicarlo ai soggetti cui è stato rilasciato detto atto.

A.6. Analogie considerazioni valgono anche nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole al concessionario demaniale.

Da questo punto di vista, i pel vero che occorre rkabire – in applicazione del principio di certezza e stabilità dei diritti e dei rapporti giuridici – ciò che è espressione fra i due indirizzi, diventati ormai vecchi, dopo il principio non solo degli Stati membri ma anche del diritto comunitario. Il principio di certezza e di principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali, con la conseguenza che, come affermato ripetutamente dalla stesa Corte di giustizia, il diritto europeo non impone il giudice nazionale di non applicare le norme processuali interne che gli attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto dell'Unione da parte di tale decisione (v. ex plurimis, sentenza 11 settembre 2019, causa C-676/17, con richiami richiamo Cfgue, 4 dicembre 2003, causa C-224/01, 12 giugno 1999, causa C-126/97; in termini CdS, ad. ch. Ad. Plen. n. 6 2021; e Cass. civ., Sez. 5, 27 gennaio 2017, n. 2040.

Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, nel caso di specie, tali principi vanno adeguati tenendo conto che il giudicato nasce da un rapporto di durata (quel rapporto concessorio che deve di fatto essere rinnovato dopo ogni concessione demaniale). Sotto tale profilo, via, infatti, ricordato che, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. 11 del 2018, le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate e, pertanto, esplicano efficacia erga omnes, anche nei confronti di quegli giudicati, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto dell'Unione da parte di tale decisione (v. ex plurimis, sentenza 11 settembre 2019, causa C-676/17, con richiami richiamo Cfgue, 4 dicembre 2003, causa C-224/01, 12 giugno 1999, causa C-126/97; in termini CdS, ad. ch. Ad. Plen. n. 6 2021; e Cass. civ., Sez. 5, 27 gennaio 2017, n. 2040.

Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, nel caso di specie, tali principi vanno adeguati tenendo conto che il giudicato nasce da un rapporto di durata (quel rapporto concessorio che deve di fatto essere rinnovato dopo ogni concessione demaniale). Sotto tale profilo, via, infatti, ricordato,